

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Acquisti

Oggetto: **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).**

Aggiornamento del 21 gennaio 2025

Ai sensi del Regolamento REACH, I.C.E.L. S.C.p.A. è qualificato come "utilizzatore a valle", in particolare come "produttore di articoli" e "fornitore di articoli" (vedi art. 3.4 e 3.33), laddove secondo il regolamento stesso, potrebbe essere definito articolo qualsiasi prodotto, componente o semilavorato.

Vi informiamo con la presente che:

- 1.** Gli articoli forniti da **I.C.E.L. S.C.p.A.** rientrano nella definizione di "articoli", come definito nell'articolo 3.3, e non rientrano nelle disposizioni di base del regolamento REACH in quanto tali, come la registrazione. Inoltre tali articoli non rilasciano alcuna sostanza in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
- 2.** **I.C.E.L. S.C.p.A.** non è qualificato come "produttore" o "importatore" di sostanze, come definito negli art. 3.9 e 3.11 del Regolamento REACH; pertanto è esente dall'obbligo di registrare le sostanze utilizzate nei propri processi produttivi;
- 3.** **I.C.E.L. S.C.p.A.** mantiene attive le azioni necessarie per garantire costantemente il rispetto di tutte le disposizioni applicabili del Regolamento REACH. Nello specifico:
 - la gestione dei canali di comunicazione della filiera di approvvigionamento con le finalità di:
 - un aggiornamento delle informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione del regolamento REACH;
 - per garantire che l'uso specifico dei cavi sia integrato nel fascicolo di registrazione ed eventualmente nello scenario d'esposizione (se previsto),
 - trovare fornitori alternativi con l'obiettivo di garantire la continuità della fornitura;
 - la ricerca e lo sviluppo di processi o sostanze alternative qualora la normativa limiti o bandisca l'uso di alcune sostanze dal mercato, al fine di garantire ai clienti **I.C.E.L. S.C.p.A.** la continuità, la qualità e le prestazioni dei prodotti forniti;
 - la valutazione delle sostanze utilizzate negli articoli forniti, al fine di individuare e comunicarVi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento REACH, l'eventuale presenza di sostanze

I.C.E.L. S.C.p.a.

classificate come SVHC (Substances of Very High Concern) e incluse nell'allegato XIV o nella Candidate List (<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) e successive modifiche, se superiori ai limiti di concentrazione dello 0,1% in peso/peso.

Con decisione D(2024)7663-DC di Helsinki del 17/12/2024 l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) sale a 247 voci per sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l'ambiente.

- 1) **Acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico:** *tossico per la riproduzione e viene utilizzato nei lubrificanti, nei grassi e nei fluidi per la lavorazione dei metalli.*
- 2) **O,O,O-trifenilfosforotioato:** *utilizzato in lubrificanti e grassi.*
- 3) **Massa di reazione di trifeniltiofosfato e derivati del fenile terziario butilato:** *non è registrata ai sensi del REACH. È stata, tuttavia, identificata come SVHC per evitare una sostituzione deplorabile.*
- 4) **Ottametiltrisilossano:** *molto persistente, molto bioaccumulabile, utilizzato nella cosmetica, farmaceutica, prodotti per la pulizia e sigillanti e adesivi.*
- 5) **Fosfito di tris (4-nonilfenile, ramificato e lineare):** *VOCE AGGIORNATA, ha proprietà di disruptore endocrino che influenza l'ambiente ed è utilizzato in polimeri, adesivi, sigillanti e rivestimenti.*
- 6) **Perfluamina:** *molto persistente, molto bioaccumulabile, viene utilizzato per la fabbricazione di apparecchiature e macchinari elettrici, elettronici e ottici e veicoli.*

4. **I.C.E.L. S.C.p.A.** è a conoscenza degli obblighi di notifica al Database SCIP (*Substances of Concern In articles as such or in complex objects - Products*) <https://echa.europa.eu/it/scip-database>, introdotti, a partire dal 5 gennaio 2021, dalla Direttiva 2018/851/UE per gli articoli contenenti sostanze SVHC oltre lo 0,1% in peso/peso e si impegna a fornire, il numero di notifica SCIP laddove previsto.

Sulla base della guida EuropaCable e a seguito di relative verifiche possiamo confermare che per tutti i cavi prodotti da **I.C.E.L. S.C.p.a.** non è necessaria alcuna registrazione presso il database SCIP perché i suddetti articoli non contengono, al loro interno, sostanze SVHC con peso pari o superiore allo 0,1% in peso/peso.

Link alla guida EuropaCable : <https://europacable.eu/>

Per ulteriori informazioni sull'attività di **I.C.E.L. S.C.p.A.** in merito al Regolamento "REACH", potete contattare il servizio Ricerca & Sviluppo - Tel. +39 0545 913111 – mirco.lacchini@icelscpa.it



Direttore R & S
Mirco Lacchini
P.IVA 00432110393

I.C.E.L. S.C.p.a.